

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1994

# RESOCONTO STENOGRAFICO

41.

## SEDUTA DI LUNEDÌ 25 LUGLIO 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITTORIO DOTTI

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegni di legge di conversione:</b>		<b>Disegno di legge di conversione (Discus-</b>	
(Annunzio della presentazione) . . . .	2035	sione):	
(Assegnazione a Commissione in sede		Conversione in legge del decreto-legge	
referente ai sensi dell'articolo 96- <i>bis</i>		10 giugno 1994, n. 356, recante di-	
del regolamento) . . . . .	2035	sposizioni urgenti per la copertura dei	
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	2035	posti vacanti nell'organico del Corpo	
		di polizia penitenziaria (683).	
<b>Disegno di legge di conversione (Discus-</b>		PRESIDENTE . . . . .	2042, 2044, 2046, 2047
sione):		BORGHEZIO MARIO, <i>Sottosegretario di</i>	
Conversione in legge, con modifica-		<i>Stato per la giustizia</i> . . . . .	2044, 2046
zioni, del decreto-legge 29 giugno		FERRARA MARIO, <i>Relatore</i> (gruppo forza	
1994, n. 416, recante disposizioni		Italia). . . . .	2042, 2046
fiscali in materia di reddito di im-		PECORARO SCANIO ALFONSO (gruppo pro-	
presa (813).		gressisti-federativo) . . . . .	2044
PRESIDENTE . . . . .	2036, 2041, 2042	<b>Disegno di legge di conversione (Discus-</b>	
ASQUINI ROBERTO, <i>Sottosegretario di Sta-</i>		sione):	
<i>to per le finanze</i> . . . . .	2042	Conversione in legge del decreto-legge	
BARRA FRANCESCO MICHELE, <i>Relatore</i>		1° luglio 1994, n. 429, recante inter-	
(gruppo alleanza nazionale-MSI) . .	2036	venti urgenti per il palazzo di giustizia	

41.

**N.B.** I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.  
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1994

	PAG.		PAG.
nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia (831).		<b>novra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997:</b>	
PRESIDENTE . . . 2047, 2048, 2049, 2051,	2052,	(Annunzio della presentazione) . . . .	2036
	2053	(Assegnazione alla V Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 118-bis del regolamento) . . . . .	2036
BORGHEZIO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> . . . . .	2048,	<b>Missioni</b> . . . . .	2035
NOVI EMIDDIO, <i>Relatore</i> (gruppo forza Italia) . . . . .	2047,	<b>Ordine del giorno delle sedute di domani</b> . . . . .	2053
PECORARO SCANIO ALFONSO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	2049	<b>Considerazioni integrative della relazione del deputato Francesco Michele Barra sul disegno di legge di conversione n. 813</b> . . . . .	2054
SCOTTO DI LUZIO GIUSEPPE (gruppo rifondazione comunista-progressisti) . . .	2051		
<b>Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla ma-</b>			

**La seduta comincia alle 17.**

EMMA BONINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 18 luglio 1994.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aimone Prina, Maroni e Novelli sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono tre, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del tesoro, con lettera in data 23 luglio 1994, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462, recante norme di inter-

pretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM» (1012).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alla V Commissione permanente (Bilancio), con il parere della I, della II, della VI, della X e della XI Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere dell'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis.

**Trasmissione dal Senato di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 456. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati» (approvato dal Senato) (1014);

S. 527. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno

1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca» (*approvato dal Senato*) (1015).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-*bis* del regolamento, i suddetti disegni di legge sono deferiti, in sede referente, rispettivamente:

alla II Commissione permanente (Giustizia), con il parere della I Commissione;

alla IX Commissione permanente (Trasporti), con il parere della I, della V e della XIII Commissione.

I suddetti disegni di legge sono altresì assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-*bis*.

**Annunzio della presentazione del documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1995-1997 e sua assegnazione alla V Commissione in sede referente.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 luglio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 (doc. LVII, n. 1).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è stato deferito, in pari data, in sede referente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 118-*bis* del regolamento, all'esame della V Commissione permanente (Bilancio) e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 27 luglio.

La Commissione Bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 118-*bis* del regolamento, dovrà presentare la relazione entro martedì 2 agosto.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa (813).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa.

Ricordo che nella seduta del 7 luglio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 416 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 813.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che, nella seduta del 20 luglio scorso, la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Barra, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO MICHELE BARRA, *Relatore*. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, con l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 416 del 1994 si esaurisce una lunga serie di provvedimenti plurireiterati che ha febbrilmente interessato in questi ultimi due mesi l'attività della Commissione finanze di cui mi onoro di far parte.

Il decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa, è infatti al suo quarto esordio, avendo reiterato il decreto-legge 29 aprile 1994, n. 261, che ha reiterato il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 139, il quale a sua volta reiterava il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 554, tutti non convertiti dal Parlamento nei termini prescritti dalla Costituzione.

Fortunatamente per gli operatori del diritto tributario e per le imprese destinatarie del provvedimento, nella successione delle reiterate, diversamente da quanto avvenuto sovente in tali circostanze, soltanto il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 139, e il decreto-legge 29 aprile 1994, n. 261, hanno recato modifiche alle versioni precedenti, peraltro con ritocchi piuttosto circoscritti e di portata limitata.

A generare, invece, uno stato di generalizzata confusione nella lettura delle nuove norme che disciplinano la tassazione del reddito di impresa ha concorso, nelle more della reiterazione del decreto in esame, la sovrapposizione di altri provvedimenti che hanno portato contestualmente ulteriori modifiche ed integrazioni in diciotto dei ventinove articoli che compongono il Capo IV del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In particolare, la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, ha modificato gli articoli 50, 54, 55, 62, 67 e 73; il decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito nella legge 27 giugno 1994, n. 413, che aveva reiterato il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, reiterante il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 553, recante disposizioni tributarie urgenti, ha modificato l'articolo 56; il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994, ha modificato gli articoli 52, 55, 56 e 61; mentre con il decreto-legge n. 554 del 1993 e con i successivi, fino all'attuale decreto-legge n. 416 del 1994 vengono modificati gli articoli 9, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 66, 67, 71, 74, 76 e 104 del citato testo unico.

È inutile sottolineare come le predette norme abbiano già esplicato i loro effetti in occasione della redazione dei bilanci, della liquidazione delle imposte e della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993. Non ci si può esimere, pertanto, alla luce di una siffatta decretazione caotica, convulsa e dispersiva, dal richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo sull'impegno che deve essere assunto affinché si

possa contenere la proliferazione di leggi tributarie concernenti la medesima materia, quantomeno limitando gli interventi nel contesto di ciascun anno solare. La certezza del diritto lo esige, principi etici lo reclamano, esigenze di normalizzazione e razionalizzazione dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria ed i contribuenti lo pretendono.

Se vogliamo generare una vera cultura del senso dello Stato ed inaugurare la stagione dei doveri, dopo la stagione dello sfascio morale delle istituzioni e del disimpegno civico dei cittadini nella vita della nazione; se vogliamo colmare il baratro che si era creato, fra il paese reale e le istituzioni, i buoni esempi della nuova classe politica e la correttezza legislativa conteranno ancor più di qualsiasi beneficio materiale che potremmo dare al popolo italiano. Un popolo capace di grandi sacrifici e della massima abnegazione, ma che ha bisogno di acquisire fiducia nell'operato di chi lo rappresenta attualmente, ben diverso da chi lo ha preceduto che era in tutt'altre faccende affaccettato.

Ciò premesso, passiamo all'esame del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416 ed al mosaico delle novità introdotte nel testo unico delle imposte sui redditi. Occorre premettere che il provvedimento si prefigge la finalità di armonizzare la disciplina tributaria del reddito di impresa con le modifiche apportate all'ordinamento civilistico dai decreti legislativi 9 aprile 1991, n. 127, e 27 gennaio 1992, n. 87, concernenti rispettivamente i conti annuali e consolidati delle società di capitali e degli enti creditizi e finanziari, in attuazione delle direttive CEE n. 78/660, n. 83/349 e n. 89/117. La predetta finalità si è pertanto attuata attraverso numerose correzioni delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, molte delle quali di natura esclusivamente formale e di mero coordinamento letterale, stante l'esigenza di un puntuale adeguamento alla diversa terminologia adoperata dal legislatore nella formulazione delle nuove norme recepite dal codice civile.

Più interessanti e meritevoli di adeguato commento sono naturalmente le modifiche di carattere sostanziale, sulle quali ci soffer-

meremo nella presente relazione, rinviando per le prime al contenuto della relazione governativa e della relazione tecnica l'accompagnamento, che appaiono sull'argomento esaurienti ed adeguate.

Nella relazione illustrata in Commissione finanze abbiamo evidenziato soprattutto alcune disposizioni reputate meritevoli di un esame critico per il loro contenuto tecnico ed impositivo, nonché rilevato le persistenti insufficienze delle modifiche stesse a dirimere i contrasti esistenti tra le due normative — quella civilistica e quella fiscale — che appaiono tuttora ispirate a fini abbastanza dissimili, spesso motivo di interferenze e di complicazioni sul piano operativo, contabile e tecnico. Le modifiche e le integrazioni che la Commissione finanze ha apportato sono uniformate, pertanto, a principi di chiarezza interpretativa, espositiva, funzionale ed applicativa delle disposizioni contenute nel decreto-legge, che rappresentano l'impegno irrinunciabile assunto dal Parlamento in questa legislatura.

La Commissione ha cercato di approfondire le complesse tematiche tecniche e giuridiche del provvedimento, con il costante supporto del Governo; le integrazioni apportate sono finalizzate a meglio chiarire e precisare la portata delle norme, onde evitare dubbi interpretativi e formule ermetiche foriere di controversie inutili, e soprattutto a prevenire il ricorso abnorme a successive risoluzioni e circolari ministeriali che nella loro portata, sovente nel passato, hanno rappresentato una forma di indebita surrogata dei poteri del legislatore naturale da parte dell'amministrazione finanziaria.

Per l'illustrazione del contenuto specifico dei singoli articoli ci riportiamo — come già detto — alla relazione governativa ed a quella tecnica. Segneremo in questa sede soprattutto quei suggerimenti che si sono tradotti in emendamenti approvati dalla Commissione ed altri che potrebbero indurre il Governo alla emanazione di un apposito regolamento sulla materia o, ancor meglio, di idonei provvedimenti interpretativi autentici, anche sotto forma di circolare, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* in guisa tale da assumere la natura di norme di secondo grado.

Passiamo di conseguenza all'esame dell'articolato riservando il nostro interesse — come già preannunciato — a quelle norme che presentano modifiche sostanziali o per le quali si è reso opportuno introdurre correzioni e/o integrazioni, ovvero per le quali permane l'esigenza di chiarimenti ministeriali.

L'articolo 1, primo comma, del decreto-legge in esame modifica, con le lettere *a)* e *b)*, l'articolo 9, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, che contiene disposizioni di carattere generale per la determinazione dei redditi e delle perdite. In particolare, il comma in questione detta criteri per la specifica determinazione del valore normale dei titoli e delle partecipazioni. La disposizione è di rilevante importanza in quanto ad essa si richiamano i successivi articoli 61, 66 e 103-*bis* del testo unico.

La nuova formula normativa propone diverse novità. Una prima, riferita ai titoli, concerne la sostituzione della precedente espressione «quotati in borsa, o negoziati al mercato ristretto» con la nuova: «negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri». Con la diversa dizione, oltre ad adeguare la terminologia alla formulazione delle leggi disciplinanti il mercato mobiliare, si è chiarito opportunamente che sono presi in considerazione anche quei titoli che risultino negoziati nei mercati regolamentati esteri. La sostituzione inoltre del termine «borsa» con quello «mercati» rappresenta un utile perfezionamento fiscale, che tiene conto dell'ampliamento esistente delle forme e delle sedi di contrattazione dei titoli. Incertezza interpretativa suscita invece l'aggettivo «regolamentati» associato al sostantivo «mercati». Occorre precisare sull'argomento che l'articolo 18 del decreto legislativo n. 87 del 1992, nel disciplinare i bilanci delle banche e degli istituti finanziari, ha usato l'espressione «mercati organizzati» e non già «regolamentati».

Inoltre, nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia si legge che l'uso della locuzione «mercati organizzati» è significativa del riferimento voluto anche ai mercati la cui regolamentazione si basa su accordi di tipo privatistico. Permarrebbe, quindi, incerta l'interpretazione da attribuire alla di-

versa espressione usata dalla norma fiscale in quanto non risulta chiaro se il termine «regolamentati» sia stato usato come sinonimo di «organizzati» o se invece si sia voluto in tal modo esigere un requisito ulteriore rispetto alla mera organizzazione del mercato attraverso accordi privatistici: chiedere, ad esempio, che il mercato venisse disciplinato da disposizioni dell'ordinamento dello Stato nel cui ambito territoriale esso funziona. La questione richiede chiarimenti da parte del ministero.

Osservavamo, inoltre, che mentre risultava modificato il testo delle lettere *a)* e *c)* del quarto comma del citato articolo 9, nulla è stato disposto in ordine al secondo periodo del comma 2 dello stesso articolo 9 concernente la determinazione, in caso di conferimento in società o altri enti, del corrispettivo conseguito dal soggetto conferente. Ritenevamo opportuno che si provvedesse ad apportare al secondo comma le stesse modifiche che hanno interessato le succitate lettere *a)* e *c)* del quarto comma al fine di chiarire inequivocabilmente che, in caso di conferimento in società ed enti, si deve assumere come corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti, se negoziati in mercati italiani o esteri. A tal fine, è stata introdotta in Commissione una modifica che risulta particolarmente utile per rendere inequivoco il senso della norma.

L'articolo 1, primo comma, lettere *d)* ed *f)*, modifica l'articolo 53, comma 1, ed aggiunge allo stesso il comma *2-bis*; entrambe le innovazioni sono attinenti alla qualificazione dei titoli e delle partecipazioni in armonia con la disciplina civilistica sui conti annuali che impone la distinta indicazione in bilancio delle attività finanziarie costituenti immobilizzazioni rispetto a quelle classificate nell'attivo circolante.

I riflessi di ordine sistematico e gli effetti fiscali conseguenti alle predette modifiche sono esaurientemente descritti nella relazione governativa, per cui si ritiene più opportuno soffermarsi qui su alcune questioni interpretative. In precedenza, infatti, l'inclusione delle quote sociali nell'ambito dei beni suscettibili di generare ricavi era subordinata alla circostanza che le stesse costituissero beni al cui scambio era diretta l'attività di

impresa. La nuova disciplina prescinde da tale presupposto e rende rilevante, ai fini fiscali, la classificazione adottata nello stato patrimoniale del bilancio anche per le imprese diverse da quelle finanziarie. Detta disposizione non riguarda le quote di partecipazione in società in nome collettivo ed in accomandita semplice per implicita esclusione prevista dalla nuova lettera *c)* del primo comma dell'articolo 53.

Si deduce inoltre che la nuova previsione, combinata con il nuovo comma *2-bis* dell'articolo 53, produce i seguenti effetti di rilievo: una presunzione *iuris et de iure* vale a dire che, se l'impresa non indica fra le immobilizzazioni finanziarie del bilancio i beni indicati nella lettera *c)* del primo comma dell'articolo 53, non sarà possibile opporre, ai fini di un diverso trattamento fiscale, la circostanza che gli stessi non formano oggetto della sua attività; la possibilità per le imprese che detengano partecipazioni di controllo e/o di collegamento di iscrivere solo una quota parte di tale partecipazione fra le immobilizzazioni finanziarie, sufficiente a rappresentare il rapporto di controllo e/o di collegamento, inserendo nell'attivo circolante il residuo posseduto.

Occorre infine considerare che per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni immobilizzate, l'articolo 54 del testo unico prevede un meccanismo di rateizzazione dell'imponibile che potrebbe rappresentare un beneficio notevole per le imprese, come diremo tra breve. L'articolo 1, primo comma, lettera *f)*, e l'articolo 2, secondo comma, modificano l'articolo 54 del testo unico.

Prescindendo da ogni commento sulla portata formale di tali modifiche, risulta rilevante precisare quanto segue: il comma *2-bis* chiarisce che i maggiori valori scaturiti dalla valutazione delle immobilizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte in bilancio in applicazione del metodo del patrimonio netto — il cosiddetto *equity method* — non concorrono a formare il reddito limitatamente alla parte eccedente le minusvalenze dedotte ai sensi dell'articolo 66 e comunque fino a quando non siano realizzati; l'imponibilità delle plusvalenze iscritte

è in una certa misura mitigata rispetto al passato; le plusvalenze realizzate, connesse con la cessione di partecipazioni immobilizzate, risultano tassabili in modo dilazionato in un massimo di cinque quote costanti, come già stabilito con la modifica introdotta dall'articolo 14 della legge n. 537 del 1993, ma con la condizione — apposta per fini antielusivi — che per partecipazioni immobilizzate devono intendersi soltanto quelle iscritte in bilancio da almeno tre anni, mentre si considerano ceduti per primi i beni acquistati in data più recente (il cosiddetto metodo LIFO). Naturalmente tale criterio presuntivo vale ai soli effetti della verifica della condizione temporale e non ha alcuna influenza ai fini della quantificazione della plusvalenza; il costo della partecipazione oggetto di cessione da raffrontare con il corrispettivo dovrà infatti essere determinato con le ordinarie regole. In tal senso, la relazione governativa chiarisce che il suddetto criterio integra una sorta di LIFO per quantità e non è incompatibile con l'applicazione di uno dei metodi di determinazione del costo ammesso dall'articolo 2426, n. 10), del codice civile.

Sempre riguardo alla rateazione delle plusvalenze, viene introdotta una disposizione transitoria con l'articolo 2, comma 4. La norma è volta a favorire quei soggetti che detenevano partecipazioni non rappresentate da titoli che generavano, in ipotesi di cessione, plusvalenze patrimoniali. L'agevolazione introdotta consiste nella possibilità di rateizzare tali plusvalenze, indipendentemente dalla loro iscrizione in bilancio, come immobilizzazioni finanziarie, fermo restando il requisito del triennio di possesso.

L'articolo 1, comma 1, lettera g), modifica l'articolo 55, comma 3, lettera b) del testo unico, sostituendo la parola «riserva» con il termine «fondo» nella individuazione della posta di bilancio in cui accantonare le sopravvenienze attive derivanti da contributi in conto capitale. Tale modifica normativa non è di poco conto se si considera l'effetto che da essa scaturisce sulla struttura dello Stato patrimoniale, in quanto in tal modo i predetti contributi vanno considerati a tutti gli effetti parte integrante del patrimonio netto, alla stregua di quelli ricevuti dai soci.

Una modifica che abbiamo suggerito di introdurre nell'articolo 55 investe il principio di tassabilità per competenza del 50 per cento dei contributi in conto capitale. Infatti, il termine «conseguito» riferito ai contributi — e contenuto nella prima parte della lettera b) del comma 3 — è stato interpretato dal Ministero delle finanze nel senso di «conoscenza» del provvedimento di liquifazione del contributo; ne consegue che l'attuale tassazione per competenza determina una consistente anticipazione di imposte, dal momento che la percezione del contributo si verifica usualmente dopo molto tempo rispetto alla data in cui il contribuente è venuto a conoscenza del provvedimento di liquidazione. Vigente la preesistente normativa, che consentiva l'accantonamento dell'intero importo del contributo in conto capitale a riserva in sospensione di imposta, la disposizione non generava pregiudizi. La nuova disciplina, invece, portava a consigliare l'introduzione per dette sopravvenienze il principio di cassa; tale ingiusto e penalizzante trattamento, che avrebbe sovente comportato l'anticipazione di ingenti somme a titolo di imposta — con notevole anticipo rispetto al godimento finanziario del contributo e con l'effetto che tra erario e banche il beneficio del contributo stesso si sarebbe vanificato lungo il percorso — è stato rimosso con l'approvazione in Commissione di un apposito emendamento che introduce altresì la facoltà — e non l'obbligo — della tassazione frazionata, nonché ripristina l'intassabilità della riserva allorquando essa viene utilizzata per la copertura di perdite.

L'articolo 1, comma 1, lettera l,) e lettera m), numero 2, e l'articolo 2, comma 3, modificano gli articoli 56 e 61 del testo unico. Essi concernono la regolamentazione dei contratti «pronti contro termine». Tale disposizione disciplina il trattamento fiscale delle componenti economiche dell'operazione, che sono sostanzialmente due: gli interessi prodotti dai titoli nel periodo di durata dell'operazione; la differenza fra il prezzo «a pronti» ed il prezzo «a termine». Nell'articolo 2, comma 3, è contenuta una norma transitoria che — pur consentendo di mantenere nel bilancio appostazioni attuate con criteri difforni da quelli scaturenti dalla

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1994

norma stessa — comporta l'obbligo di determinare un reddito imponibile non inferiore a quello derivante dall'applicazione della nuova disciplina.

Il regime tributario dei contratti pronti contro termine ci appare eccessivamente complesso nella pratica applicazione, anche se comprendiamo i presupposti fiscali che l'hanno ispirato. La norma, così come è stata formulata, necessita comunque di razionalizzazioni e semplificazioni, che possono essere introdotte con il provvedimento ministeriale più volte invocato.

L'articolo 1, comma 1, lettera *i*) modifica l'articolo 59 del testo unico, interessando in maniera particolare la disciplina delle rimanenze dal punto di vista sia formale sia sostanziale. Significativa appare soprattutto l'aggiunta del comma 3-*bis*, che afferma il principio per il quale è considerata fiscalmente rilevante anche l'adozione di criteri di valutazione diversi dal LIFO cosiddetto a scatti, quali quelli rispettivamente denominati della media ponderata, del primo entrata, primo uscito, noto come FIFO, nonché quelli formanti varianti del LIFO quali il cosiddetto LIFO continuo.

Pertanto, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato...

**PRESIDENTE.** Onorevole Barra, devo segnalarle che ha già superato di due minuti il tempo concessole. Volevo farle presente, poiché immagino che la sua relazione sia piuttosto ponderosa...

**FRANCESCO MICHELE BARRA, Relatore.** Ciò è dovuto alla complessità della materia.

**PRESIDENTE.** ... che, se crede, ha la possibilità di svolgerne parte in sede di replica; comunque, la Presidenza si dichiara disponibile ad autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna di sue considerazioni integrative. Lascio alla sua discrezione ...

**FRANCESCO MICHELE BARRA, Relatore.** Presidente, se mi consente concludo la parte espositiva della mia relazione, per poi chiedere che la Presidenza autorizzi la pubblica-

zione, in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, di mie considerazioni integrative.

**PRESIDENTE.** Di quanto tempo pensa di avere ancora bisogno, onorevole Barra?

**FRANCESCO MICHELE BARRA, Relatore.** Di un minuto soltanto, Presidente.

**PRESIDENTE.** In questo caso le concedo lo «sfondamento».

**FRANCESCO MICHELE BARRA, Relatore.** In conclusione, alla fine del lavoro svolto in Commissione, riteniamo che il decreto-legge licenziato possa soddisfare l'esigenza di migliorare il coordinamento formale e funzionale delle norme sul reddito d'impresa con la nuova disciplina civilistica, che esso accresca l'uniformità di criteri e principi contabili tra i due ordinamenti giuridici e che realizzi, soprattutto, un più opportuno accostamento tra reddito imponibile e utile di esercizio, specie in tema di valutazioni; un accostamento tendenziale che, comunque, non potrà mai tradursi in totale coincidenza, stante l'ovvia necessità della determinazione differenziale dei due risultati, finalizzata alla salvaguardia del gettito tributario, alla tutela antielusiva e al rispetto di regole proprie, fondamentali ed irrinunciabili del sistema tributario. Ma lo sforzo compiuto ha prodotto un risultato soddisfacente, soprattutto se l'Assemblea approverà gli emendamenti introdotti.

È auspicabile, quindi, che la Camera, prendendo atto dell'impegno del Governo e della Commissione, approvi il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 416 del 1994.

Ribadisco, infine, la richiesta che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna di considerazioni integrative del mio intervento (e mi auguro con ciò di essere rientrato nel minuto ulteriormente concessomi) (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** La Presidenza lo consente, onorevole Barra.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per le finanze.

ROBERTO ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è pienamente in linea con quanto affermato dal relatore; pertanto, ritengo superfluo intervenire ulteriormente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria (683).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

Ricordo che nella seduta del 21 giugno scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 356 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 683.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che, nella seduta del 13 luglio scorso, l'XI Commissione (Lavoro) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Ferrara, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIO FERRARA, *Relatore*. Signor Presidente, signori deputati, per l'esame del presente provvedimento è necessario considerare innanzitutto le condizioni indicative della popolazione carceraria, condizioni su cui, fra l'altro, si basa la motivazione della necessità e dell'urgenza dell'adozione del decreto-legge n. 356.

La popolazione penitenziaria, che al 18 luglio 1994 risulta di 53.711 unità, al 30

ottobre 1993 era di 52.086 unità, contro le sole 26.149 del 31 gennaio 1991 e le 33.827 del 31 gennaio 1989. Desta, quindi, particolare preoccupazione l'ulteriore incremento della popolazione carceraria in relazione alla capacità degli attuali 280 istituti di pena, quasi tutti in condizione di grave sovraffollamento. Circa il 50 per cento della popolazione carceraria è rappresentato da imputati in attesa di giudizio ed è oggi, al 18 luglio 1994, di 23.531 unità. Più del 30 per cento sono tossicodipendenti, il 7 per cento è affetto da infezione da virus HIV e gli stranieri sono circa il 16 per cento. La situazione appare, quindi, disastrosa, con occasioni costanti di manifestazioni di protesta, scioperi della fame ed altro. Esiste, d'altro verso, un programma, giusto e necessario, che riguarda la prossima apertura di nuovi istituti penitenziari. Si impone, pertanto, la necessità di provvedere alla copertura dei posti vacanti nell'organico del corpo di polizia penitenziaria per l'adeguata custodia e il trattamento di detenuti ed internati, visto anche che nel prossimo futuro sarà di pertinenza di tale corpo di polizia il servizio di traduzione.

L'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria è disciplinato dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, che ha costituito il corpo stesso in sostituzione del precedente corpo militare degli agenti di custodia. La stessa legge reca nelle tabelle B e C le dotazioni organiche della polizia penitenziaria. Successivamente, una disciplina di carattere transitorio, emanata con il decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, ha previsto che, fino a quando non avvenga la totale copertura degli organici, sia possibile l'accesso alla qualifica di agente sulla base di assunzioni anche in eccedenza rispetto all'organico previsto dalla legge n. 395 del 1990, purché non si superi il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori.

Per quanto riguarda le modalità di assunzione del personale, l'articolo 1 del decreto-legge n. 36 del 1992 rinvia alle procedure di cui al regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ed alla legge n. 173 del 18 febbraio 1963, validi sino

all'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 14 della legge n. 395 del 1990.

Per consentire di far fronte alle carenze del personale di custodia, pur in presenza delle nuove procedure concorsuali, un nuovo decreto-legge del 28 maggio 1993, n. 163, convertito dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, ha aumentato l'organico ed ha consentito, data l'impossibilità di immettere nuove unità nei tempi necessari con le nuove procedure, di assumere personale secondo il regio decreto n. 2584 del 1937 e la legge n. 173 del 1963. Il decreto medesimo, all'articolo 4, ha stabilito che le procedure in deroga al decreto legislativo n. 443 del 1992, attuativo della legge n. 395 del 1990, potessero essere utilizzate fino alla copertura dell'organico per il 1993 e che invece, per le vacanze relative agli anni 1994-1995, si dovesse ricorrere alle procedure ordinarie con bandi da indire, rispettivamente, entro il 30 settembre 1993 e il 30 settembre 1994.

È necessario tuttavia rilevare che il primo dei due concorsi, bandito con decreto ministeriale 27 settembre 1993 per l'assunzione di 1220 agenti, non potrà produrre effetti se non dall'inizio del 1995 per quanto riguarda l'assunzione, e dal 1° gennaio 1996 in relazione all'effettiva utilizzazione degli assunti, e ciò per la necessità di provvedere alla formazione degli stessi. Si potrebbe invece disporre degli aspiranti agenti, risultati idonei alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1993, n. 254, che aveva convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, proprio per fronteggiare la straordinaria ed urgente carenza di organico di cui alle premesse. Ciò a seguito dei posti resisi vacanti durante il 1994 per l'accesso al ruolo di sovrintendente — ruolo con cospicue vacanze — di agenti per concorso interno.

Lo scopo del decreto-legge in esame è quello di consentire l'utilizzo degli idonei da un precedente concorso che i dati governativi quantificano in 871 unità. L'articolo 1 prevede, quindi, che vengano assunti in servizio, a copertura delle vacanze che si verificheranno nel corso del 1994, coloro che, alla data del 29 luglio 1993, data di entrata in vigore della legge n. 254 del 26 luglio 1993 (che convertiva in legge, come ricordato, il decreto-legge n. 163 del 1993),

sono risultati idonei al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti, avendo superato la selezione fisica ed attitudinale. Ciò in base alle procedure vigenti prima di quelle ora stabilite dal decreto legislativo n. 443 del 1992 e quindi relative al decreto-legge n. 36 del 1992, convertito dalla legge n. 213 del 1992. L'assunzione dovrà avvenire secondo l'ordine cronologico con cui i candidati hanno effettuato le prove.

Il personale, assunto nell'ambito del tetto massimo per gli organici del corpo stabilito dal decreto-legge n. 163 del 1993, è di 32.343 unità per il ruolo di agenti e di assistenti. Si specifica poi che le assunzioni sono consentite dall'articolo 3 della legge n. 537 del 1993, che è il provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1994. Inoltre, le assunzioni di cui al decreto ministeriale 27 settembre 1993 per 1.200 agenti non potranno avvenire anteriormente al 1° gennaio 1995 sia per la complessità delle procedure, sia per le esigenze di bilancio.

L'articolo 2 detta una disposizione per garantire da subito la copertura dei posti disponibili, prorogando al 31 dicembre 1994 la possibilità di rafferma di quei militari che sono stati utilizzati per un anno in base al decreto-legge n. 145 del 1993 per i servizi esterni di istituto, con diritto allo stesso trattamento giuridico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo. Tale possibilità di proroga (per un numero di militari che la relazione di Governo quantifica in 556) è comunque concedibile nei limiti delle vacanze organiche di cui all'articolo 1.

L'articolo 3, infine, dispone che il personale assunto nel corpo di polizia penitenziaria non può presentare domanda di trasferimento se non abbia prestato effettivo servizio per almeno due anni nelle sedi di assegnazione.

Signor Presidente, signori deputati, ci troviamo ancora una volta a dover prendere in esame decreti adottati dal precedente Governo; nella fattispecie si tratta di stabilire per legge — come pure è previsto — una deroga al principio generale sancito dal comma 3 dell'articolo 97 della Costituzione, in base al quale si accede agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni solo mediante concorso. Siamo però in presenza di una

situazione critica del mondo carcerario, a tutti noi tristemente nota; di un diffuso malessere che fra l'altro è determinato dall'inadeguatezza delle strutture e dal relativo affollamento, ed anche per quanto attiene al servizio e alla sicurezza degli organici, che bisogna rendere immediatamente adeguati.

Raccomando pertanto l'approvazione del provvedimento in esame.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**MARIO BORGHEZIO, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Il Governo si riconosce nella dettagliata ed analitica relazione testé svolta dall'onorevole Ferrara e pertanto si riserva di intervenire eventualmente in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è il deputato Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.

**ALFONSO PECORARO SCANIO.** Signor Presidente, colleghi deputati, il mio intervento sarà breve.

Desidero in primo luogo sottolineare come la situazione in cui versa la polizia penitenziaria sia di estrema gravità, perché richiama continuamente la realtà drammatica del sistema carcerario del nostro paese.

È vero che ci troviamo di nuovo di fronte ad un decreto-legge che riproduce interventi del precedente Governo; siamo però anche di fronte ad una vicenda nuova, in cui purtroppo non si intravedono — ahinoi! — segnali di novità né in ordine alla politica giudiziaria né in ordine a quella specificatamente carceraria del nostro paese.

La situazione delle carceri è allarmante ed i compiti di piantonamento e di traduzione, cui faceva riferimento il relatore, ormai da tempo in carico agli organi della polizia penitenziaria, non stanno per essere loro affidati. Vi sono inoltre carenze negli organici ed in molti casi gli agenti di polizia penitenziaria sono costretti a turni di lavoro massacranti ed a straordinari di fatto non pagati; non solo, ma si trovano in una situazione di sostanziale abbandono per quanto riguarda le iniziative politiche del-

l'attuale e dei precedenti Governi. Neppure sotto questo profilo, dunque, si registrano grandi novità.

L'esigenza forte ed evidente di cui il ministro di grazia e giustizia e l'intero Governo devono farsi carico è che non si può continuamente sostenere che si registra un aumento esponenziale della popolazione carceraria (i dati forniti dal relatore sono ancora più ampi di quelli riportati nella relazione che accompagna il disegno di legge; si parla, infatti, di oltre 53 mila unità) senza far neppure intravedere la capacità di adottare interventi efficaci nel settore considerato. Siamo di fronte ad una materia che torna all'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze politiche soltanto quando si verificano episodi eclatanti di rivolta, drammatici casi di suicidi in carcere oppure episodi di fuga, come quello famoso dal carcere di Padova. Vi è il rischio di accusare ingiustamente gli organi di polizia penitenziaria addossando loro responsabilità che sono in gran parte ascrivibili al totale abbandono del settore da parte della precedente gestione del Ministero di grazia e giustizia.

Devo ribadire che, attualmente, non si intravedono novità; d'altra parte, il personale politico, ad eccezione del sottosegretario qui presente, che è nuovo ad incarichi governativi, non rappresenta una grande novità — mi riferisco all'attuale ministro di grazia e giustizia — nell'ambito della situazione che ha contrassegnato negli scorsi anni la giustizia nel nostro paese.

Il decreto-legge al nostro esame (valuteremo domani gli emendamenti che eventualmente verranno presentati) risponde sicuramente ad una emergenza. In proposito, *nulla quaestio*; si tratta di capire, alla luce della discussione sulle linee generali di oggi e dell'esame degli articoli e degli emendamenti che si svolgerà domani, se il Governo abbia intenzione non solo di avviare un dibattito serio e chiaro, ma anche di avanzare proposte per rendere la situazione carceraria in Italia all'altezza di quella di un paese civile, al di là delle discussioni sulla custodia cautelare che, a quanto pare, sembrano l'unico grande elemento politico su cui dibattere. Sappiamo bene, invece, che la situazione drammatica delle carceri non è

determinata soltanto dal problema della custodia cautelare. Potremmo discutere a lungo dell'argomento e verificare quanti innocenti siano in carcere; ma, probabilmente, non si tratta di coloro che sono stati sottoposti recentemente alle misure adottate in materia di pubblica amministrazione, bensì di tanti altri (il maggior numero di rei confessi, forse, sono proprio gli imputati di reati contro la pubblica amministrazione). Il relatore parlava di circa 23 mila 500 imputati e il Governo dovrebbe spiegarci come mai non si riesca a distinguere gli imputati da coloro che sono oggetto di sentenza definitiva. Ciò dovrebbe essere previsto dall'ordinamento di qualsiasi paese civile, così come occorre una distinzione chiara tra le case di reclusione e le case circondariali, che è prevista ma non viene attuata.

Al di là della necessità urgente di rafforzare l'organico della polizia penitenziaria, è fondamentale superare la logica dell'emergenza e le differenze ideologiche. Il dramma che esiste nelle carceri, infatti, al di là di alcuni facili istinti propagandistici, non dovrebbe comportare alcuna differenza sostanziale sotto il profilo della volontà comune di far raggiungere al sistema carcerario italiano un livello di civiltà. Ricordo che l'Assemblea ha votato, quasi all'unanimità, un documento di indirizzo all'ONU contro la pena di morte; su tale documento si è registrata una grande convergenza, nonostante le passate esperienze di alcune forze politiche qui rappresentate, che non erano del tutto abolizioniste.

Per quanto riguarda la materia carceraria, credo che, al di là delle battaglie per un'attività giudiziaria più o meno rigorosa, tutti i detenuti debbano ricevere un trattamento degno di un paese civile.

Bisogna ridurre al massimo l'attesa in carcere per gli imputati. Questo è però un problema che non riguarda solo la situazione carceraria, ma quella della giustizia più in generale; spero che a tale proposito vi sia un impegno serio del nuovo Governo per un aumento delle spese per il settore. Occorre, infatti, far funzionare le strutture, i tribunali; come fanno alcuni colleghi — anche qui presenti — con i quali abbiamo svolto sopralluoghi nelle carceri, la lamentela preva-

lente è spesso legata al non funzionamento dei tribunali, prima ancora che dell'istituto di pena. Credo sia necessario un impegno volto a recuperare almeno un minimo di civiltà dividendo gli imputati da coloro per i quali sia stata già emessa la sentenza definitiva; si tratta di uno sforzo che, non disponendo noi di una bacchetta magica, sicuramente non può dare risultati in un solo mese, ma questa deve essere la linea di tendenza e di indirizzo.

Tornando alla questione della polizia penitenziaria, desidero sottolineare l'esigenza di un intervento del Governo, che deve formulare proposte in modo chiaro al Parlamento per ridurre lo stato di enorme disagio in cui versano gli organi di tale corpo. Qualcuno di voi ha sicuramente avuto modo di osservare le manifestazioni delle associazioni sindacali della polizia penitenziaria — svoltesi di fronte alla sede del Ministero di grazia e giustizia — che chiedevano le dimissioni del vicedirettore degli istituti di pena, Di Maggio, verso il quale provengono da ogni parte segnalazioni negative e di totale inadeguatezza alla funzione svolta, anche rispetto alla pure discutibile, ma migliore, precedente gestione di Niccolò Amato. La nomina di Di Maggio rappresenta, tra l'altro, un'eredità del vecchio Governo: si tratta quindi di una questione ampiamente rivisitabile dal nuovo esecutivo. Sono problemi che devono essere affrontati. Non è pensabile che agenti della polizia penitenziaria manifestino per settimane in modo così eclatante di fronte al Ministero di grazia e giustizia senza che il Governo fornisca alcuna risposta. Anche se questa dovesse essere che gli agenti sono impazziti! Chi ha visitato le carceri sa che la situazione di governo degli istituti penitenziari del paese è profondamente degradata negli ultimi tempi, anche rispetto alla capacità gestionale.

Colgo l'occasione di questo dibattito per affermare che dobbiamo, sì, superare l'emergenza ed ipotizzare quindi che avvengano assunzioni anche secondo metodi che confliggono con i criteri generali dei concorsi; ma non è pensabile che, di fronte ad un'ennesima reiterazione di un decreto-legge del vecchio Governo, non si gettino anche le basi per affrontare un discorso che deve

divenire in tempi rapidi ampio ed organico. I turni di lavoro degli agenti, la loro dequalificazione, la mancanza di formazione professionale in un settore delicatissimo, la disattenzione all'ispezione ed alla vigilanza (per le irregolarità che pur avvengono nelle carceri, ma che costituiscono un dato minimo rispetto alla globalità del corpo degli agenti di polizia penitenziaria), la disattenzione a punire laddove vi siano eccessi ed elementi negativi, tutto questo rischia di diffamare l'intero corpo di polizia penitenziaria.

Anche nell'ultimo rapporto, *Amnesty International* continua a sostenere che l'Italia ha un sistema carcerario «lesivo» dei diritti umani e civili dei detenuti. Ho sollecitato a tale proposito una risposta presentando un'interrogazione al Governo, risposta che non è stata data: ma non a me, bensì all'opinione pubblica internazionale; non è infatti pensabile che l'Italia sia tra i paesi segnalati nell'agenda nera di un organismo internazionale di grandissimo prestigio come *Amnesty International*.

Su questi punti è importante ricevere una risposta credibile che, superando strumentalizzazioni e demagogie, consenta davvero di fare delle carceri italiane istituzioni civili.

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Benedetti Valentini, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Ferrara.

**MARIO FERRARA, Relatore.** Signor Presidente, giudico lucido ed apprezzabile l'intervento dell'onorevole Pecoraro Scanio, anche se egli si è riferito in larga parte alla legge n. 395 del 1990 che reca norme per la disciplina generale del Corpo di polizia penitenziaria. In particolare, avendo egli fatto riferimento alla dotazione organica del Corpo in questione e alla conseguente impossibilità per gli addetti di espletare un regolare servizio, ha in pratica illustrato la situazione generale in cui versano il Corpo di polizia penitenziaria e le carceri italiane. Il decreto-

legge n. 356 si pone, invece, semplicemente l'obiettivo di procedere con la massima urgenza alla copertura dei posti vacanti nell'organico.

Le considerazioni di carattere generale svolte dal collega Pecoraro Scanio mi trovano, per altro, pienamente concorde, tanto più che il clima politico di questi ultimi tempi ha più volte sollecitato l'attenzione del governo e del Parlamento sulla necessità di risolvere i problemi del settore giudiziario, derivanti dal notevole aumento del numero degli imputati in attesa di giudizio. Mi auguro (esprimo qui una valutazione di carattere personale e di più ampio respiro rispetto al provvedimento di cui stiamo discutendo) che il Parlamento possa al più presto intervenire in tale settore con misure adeguate.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**MARIO BORGHEZIO, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Anch'io desidero manifestare il mio apprezzamento all'onorevole Pecoraro Scanio per il suo intervento che ci consente di formulare qualche prima indicazione su quanto il Governo si propone di fare in merito a questa delicata materia. E, pur se il tema all'ordine del giorno è quello esclusivamente tecnico dell'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alle attuali esigenze e tenuto conto delle vacanze in organico, credo non si possa non spendere qualche parola sulle valutazioni che il Governo sta compiendo in ordine alla complessiva situazione carceraria.

Già in occasione dell'audizione presso la Commissione giustizia della Camera del presidente del tribunale di sorveglianza di Milano, ho avuto occasione di esprimere, al riguardo, alcune valutazioni di massima che sono — voglio ricordarlo — frutto di un'opera di monitoraggio che progressivamente il ministero sta compiendo sulla situazione delle carceri, avvalendosi anche dell'ausilio dell'indagine conoscitiva avviata dalla stessa Commissione.

Al di là delle carenze in organico più volte sottolineate da un'opinione pubblica sempre più attenta a questo tipo di problemi, la

situazione risente, a mio avviso, della cultura della separatezza delle istituzioni carcerarie dal resto del paese, cultura che il nostro paese sconta e che ci colloca, indipendentemente dall'inadeguatezza degli organici e delle strutture esistenti, nei gradini più bassi della scala europea per quanto riguarda il grado di civiltà all'interno delle carceri. Il problema non è solo quello del sovraffollamento o delle condizioni complessive di sicurezza (e proprio a questo problema il decreto-legge n. 356 cerca di dare soluzione), ma anche quello inerente al trattamento del detenuto. È chiaro che un numero sufficiente di agenti di polizia penitenziaria e una adeguata preparazione e formazione degli stessi sono strettamente funzionali ai compiti cui gli addetti in questione sono chiamati perché la detenzione in carcere è costituzionalmente finalizzata al recupero del detenuto. A questa finalità indicata dalla Costituzione l'istituzione carceraria si è in gran parte sottratta per troppo tempo.

Sappia quindi l'onorevole Pecoraro Scario che è nostra intenzione proseguire in questo lavoro e che l'attenzione verso la situazione delle carceri, anche in relazione al delicato problema del susseguirsi ormai apparentemente inarrestabile di suicidi di detenuti, è sotto costante controllo dell'amministrazione.

Come dicevo prima c'è anche un problema di approccio culturale. Non posso a questo punto non rilevare che sono pochissime, ad esempio, le amministrazioni locali che attivano interventi per quanto riguarda il lavoro dei detenuti (nelle nostre carceri non si lavora!) o favoriscono azioni del volontariato in direzione delle attività «trattamentali».

Comunque, l'attività di monitoraggio e di attento esame della situazione non viene mai meno. È chiaro, peraltro, che dovendosi predisporre le condizioni per modificare l'approccio culturale, i tempi per giungere ad un vero cambiamento sono prevedibilmente abbastanza lunghi. Sotto questo aspetto appare evidente l'importanza di interventi urgenti per adeguare il numero degli addetti ai vari servizi e quindi anche alle attività trattamentali, ferma restando la necessità di delineare una politica del sistema

carcerario o degli istituti penitenziari. Nel nostro paese è infatti mancata per molti decenni una politica del trattamento penitenziario, una vera politica carceraria. Occorre individuare questa politica tenendo conto delle nuove sensibilità, delle nuove esigenze e delle nuove sfide poste alla nostra società, a cominciare da quella dell'immigrazione.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia (831).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia.

Ricordo che nella seduta del 7 luglio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 429 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 831.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 15 luglio scorso la II Commissione (Giustizia) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, Novi, ha facoltà di svolgere la relazione.

EMIDIO NOVI, *Relatore*. Signor Presidente, l'amministrazione della giustizia a Napoli versa in una condizione di sfascio totale e allarmante. Un dato per dimostrare il livello di degrado registrato dall'amministrazione della giustizia in quella città: su 2.523 detenuti, all'8 luglio di quest'anno, ben 1.804

erano in attesa del giudizio di primo grado! Penso che ciò dimostri il livello di degrado cui è giunta l'amministrazione della giustizia a Napoli.

Ma il degrado è anche strutturale: mancano attrezzature informatiche; sono carenti gli impianti di sicurezza; il tribunale di Castel Capuano è un *suk*, non un tribunale.

Si pensò ad un certo punto di costruire un nuovo complesso giudiziario nel centro direzionale. Il nuovo complesso giudiziario si articolava in tre torri, una delle quali nel luglio 1991 è andata in fiamme. Da allora non vi è stata alcuna forma di intervento al riguardo. Si tratta quindi di una situazione di emergenza, all'interno della quale si inquadra il decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429, che reca interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli, in prossimità della Conferenza mondiale dei ministri della giustizia che si svolgerà nel capoluogo campano nell'ottobre prossimo.

Il Governo intende realizzare tali interventi urgenti seguendo un'esperienza che ha registrato a Napoli un grande successo, quella cioè dello snellimento delle procedure attuato con il decreto-legge n. 195 del 1994 emanato in occasione della riunione del vertice del G7. Seguendo questo tracciato, il Governo ha dunque presentato il decreto-legge n. 429 che autorizza il Ministero di grazia e giustizia al completamento delle strutture strumentali ed informatiche e degli impianti di sicurezza del complesso giudiziario di Napoli.

Questo decreto fa proprio un orientamento del precedente Governo, già tradotto nel decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, che ha trasferito le competenze di gestione degli uffici giudiziari dal comune di Napoli ad un ufficio speciale del Ministero di grazia e giustizia, a causa delle gravi carenze amministrative ed organizzative del comune stesso, che era ed è gravato da dissesto finanziario. Il comune di Napoli, come è noto, non riesce neppure a provvedere all'ordinaria amministrazione, alla manutenzione delle strade; figuriamoci se avrebbe potuto far fronte alla gestione del tribunale di Napoli!

A sua volta il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, ha derogato alla legge 24 aprile 1941, n. 392, che attribuiva ai comuni il

compito di provvedere all'amministrazione e alla gestione dei palazzi di giustizia, con riguardo sia all'allestimento degli uffici giudiziari, sia alla successiva manutenzione ordinaria, nonché alla gestione dei locali, ad eccezione del complesso giudiziario di Roma cui — secondo le disposizioni della legge n. 392 del 1941 — provvedeva il ministro di grazia e giustizia ai sensi della legge n. 1042 del 1923.

Il decreto-legge in discussione dispone che gli interventi da realizzare, per consentire lo svolgimento in condizioni di piena sicurezza e funzionalità della Conferenza mondiale dei ministri della giustizia, patrocinata dall'ONU, sono determinati da una speciale commissione presieduta dal prefetto di Napoli o da un suo delegato e composta dal sindaco, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e da due magistrati designati dal direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia.

L'attuazione degli interventi è disposta dal direttore generale degli affari civili il quale provvede al pagamento delle spese. I provvedimenti necessari per le finalità perseguite dal decreto-legge sono adottati anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. L'impegno economico per dotare di queste strutture il palazzo di giustizia di Napoli nel nuovo complesso del Centro direzionale è di 15 miliardi.

È facile prendere atto dell'urgenza che impone di completare la fornitura di questi mezzi al palazzo di giustizia di Napoli, dal momento che la Conferenza mondiale dei ministri della giustizia sulla criminalità si svolgerà nel mese di ottobre. Ecco perché si è ritenuto di intervenire con il decreto-legge in discussione e perché la Commissione ha espresso all'unanimità parere favorevole alla sua conversione in legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la giustizia.

**MARIO BORGHEZIO, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** In Commissione giustizia erano state richieste ulteriori informazioni, più dettagliate rispetto a quelle finora

fornite, sugli interventi da effettuare per il palazzo di giustizia di Napoli. Il Governo, pertanto, pur riconoscendosi nella puntuale relazione svolta dal collega Novi, ritiene necessario fornire all'Assemblea alcune ulteriori indicazioni sulle opere oggetto del provvedimento.

I lavori in questione riguardano talune opere di sicurezza strutturale che non erano state effettuate dal Ministero dei lavori pubblici per difetto di finanziamenti. Sono opere che riguardano il completamento della recinzione su due lati della struttura, la recinzione muraria della procura della Repubblica presso il tribunale, nonché della direzione distrettuale antimafia (Isola E5 del Centro direzionale di Napoli), il collegamento strutturale tra la nuova sede della procura della Repubblica presso il tribunale e il nuovo palazzo di giustizia, attraverso la realizzazione di un ponte tra i due edifici.

Le altre opere attengono agli impianti di sicurezza complessiva del nuovo palazzo di giustizia (Isola F2); alla realizzazione di un sistema integrato di telecomunicazioni; alla realizzazione della rete di cablaggio del nuovo palazzo di giustizia; alle attrezzature informatiche e nella realizzazione della segnaletica per il nuovo palazzo di giustizia.

Si tratta di spese che sono di competenza del Ministero di grazia e giustizia che risultano già finanziate nella previsione di spesa.

In sintesi, con gli stanziamenti recati dal decreto-legge n. 429 si realizzano opere nuove, necessarie, che non erano state progettate in precedenza dal Ministero dei lavori pubblici per mancanza di fondi.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.

**ALFONSO PECORARO SCANIO.** Signor Presidente, colleghi deputati, con il decreto-legge n. 429 del 1994, come diceva il relatore, si cerca di ripetere l'esperienza già vissuta in occasione del vertice del G7. Come è stato riconosciuto pressoché unanimemente, l'esperienza di tale vertice è stata sostanzialmente positiva. Questo dato dovrà far riflettere sulle modalità con cui si opera nel paese, visto che molte volte seguendo le

procedure ordinarie non si ottengono i risultati sperati. Tra l'altro vorrei ricordare che si dovrebbe istituire una commissione, presieduta dal prefetto.

Come osservava il relatore, il problema principale di Napoli è rappresentato dalla gestione del palazzo di giustizia. I problemi sono annosi: a Castel Capuano i locali della procura della Repubblica sono in parte ospitati in edifici che rappresentano delle superfetazioni abusive su un palazzo storico. Immaginiamo quale livello di legalità può essere riscontrato quando persino gli organismi giudiziari si trovano in situazioni di assoluta illegalità! È vero che adesso non vi saranno problemi e che verranno condonate le superfestazioni abusive della procura della Repubblica..., trattandosi, per altro, di un edificio storico, forse esso sarà sottoposto a vincolo e dunque non è detto che le costruzioni abusive che su di esso gravano potranno essere condonate.

Tutto ciò dà la misura del paradosso in cui vive l'amministrazione della giustizia nella principale città del Mezzogiorno.

Ad ogni modo, reputo il decreto-legge n. 429 estremamente positivo perché è finalizzato a completare i lavori di ristrutturazione del palazzo di giustizia. Credo, però, che il Governo debba promuovere un'ispezione ministeriale sulle vicende connesse alla costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli. Come mai, infatti, si è incendiata una torre? È vero, come molti organi di informazione hanno rilevato, che era stata costruita in un'area paludosa? Più volte si è sostenuto, infatti, che la torre è forse stata incendiata per evitare che controlli mettersero in luce che il terreno sottostante stava cedendo. Come mai le opere di sicurezza ed alcune strutture sono state realizzate senza tener conto che si trattava di un palazzo di giustizia e non di abitazioni civili? Chiarire questo punto rappresenterebbe un elemento di trasparenza nel momento in cui il Governo — come è giusto che avvenga — concede finanziamenti a questo fine. Tra l'altro, sono convinto che i soldi spesi per la giustizia siano quelli spesi nel modo migliore perché, se si fa una corretta analisi economica, tali spese rappresentano un investimento in prospettiva. Tutti, infatti, abbiamo potuto con-

statare quanto il cattivo funzionamento della giustizia sia costato al popolo italiano in termini di denaro rapinato.

Innanzitutto, dunque, non bisogna a mio avviso lasciare senza risposte interrogativi che sono allarmanti; in secondo luogo, se il punto di riferimento del decreto-legge è lo svolgimento della Conferenza mondiale di ottobre, è necessario che il Ministero di grazia e giustizia, di concerto con la prefettura, con il comune e con gli enti interessati, si occupi anche dei luoghi circostanti.

Stiamo parlando di un congresso al quale prenderanno parte i ministri della giustizia di circa 180 paesi del mondo con relative delegazioni. Si può calcolare un totale di alcune migliaia di persone che dovranno accedere ad un'area della città di Napoli particolarmente disastrosa.

La nuova struttura del tribunale di Napoli è sicuramente avveniristica, ma credo occorra considerare che Napoli è l'unica città italiana che ha una sorta di *downtown* in pieno centro: è la città italiana con il maggior numero di grattacieli, ma anche quella con più bassi. Non so se il Governo abbia in animo di pensare ad altri interventi; sicuramente sarebbe opportuno farlo, se si vuole organizzare con successo una conferenza mondiale sui temi della criminalità, se non vogliamo che i componenti le delegazioni dei ministri della giustizia dei vari paesi vengano scippati mentre attraversano determinate zone della città. A meno che non si voglia considerare questa come una prova diretta dell'argomento di cui si parla... far attraversare agli ospiti il quartiere di Poggioreale e le zone circostanti il palazzo di giustizia potrebbe rappresentare una prova diretta di questa criminalità sulla quale dovranno discutere.

Onde evitare un paradosso di questo genere, è necessario un lavoro di concerto, analogo a quello svolto in occasione del vertice del G7, che, oltre al completamento del palazzo di giustizia, veda un intervento dei ministeri della giustizia e dell'interno volto a fornire garanzie in termini di ordine pubblico e di risanamento ambientale (ammesso che vi sia il tempo necessario per realizzare interventi di questo tipo). Proprio perché l'obiettivo del provvedimento è quel-

lo di completare il palazzo di giustizia in concomitanza con questa conferenza, è importante che il Governo tenga presente un tale aspetto.

Un'ultima considerazione riguarda il funzionamento dell'agenzia per la gestione del tribunale. Il tribunale di Napoli ha rischiato di chiudere alla fine di giugno poiché un provvedimento del Governo — che sarebbe bene fosse riesaminato — ha istituito una agenzia *ad hoc*, cui faceva riferimento anche il relatore, e stabilito — cosa assurda — che la manutenzione del tribunale ed una serie di strutture periferiche della giustizia fosse affidata ai comuni. A mio parere sarebbe molto più funzionale una gestione diretta del ministero. In molti casi, poi, si registrano situazioni nelle quali i comuni non sono in grado di intervenire. Mi riferisco non solo al comune di Napoli — dissestato e pieno di problemi — ma anche a quelli di moltissime zone d'Italia, nelle quali i rapporti tra gli uffici giudiziari e gli enti locali sono pessimi, perché questi ultimi non sono in grado di intervenire; e quando lo sono, registrano ritardi pazzeschi che rappresentano un ulteriore intralcio al funzionamento della macchina della giustizia che, tra l'altro, non si comprende per quale strano motivo debba dipendere per l'utilizzo di determinate strutture — ad esempio, gli apparecchi telefonici, i *fax* o quant'altro — dalle esigenze di un ente locale.

Poiché per Napoli si è scelta la via dell'istituzione di un'agenzia — ed è un fatto positivo — si deve operare affinché essa funzioni ed inizi ad operare. Ricordo che all'istituzione dell'agenzia, stabilita per decreto, non ha fatto seguito la sua materiale attivazione; si è così sviluppato un notevole contenzioso fra il comune ed il tribunale, perché il primo non aveva più obblighi ai sensi della legge ed il secondo riteneva di dover disporre ancora dell'ausilio di personale comunale. Fortunatamente e, come al solito, *in extremis* il ministro ha provveduto all'avvio di tale agenzia. Tuttavia, ancora oggi si registrano grandi difficoltà.

La materia di cui discutiamo — sulla quale nella seduta di domani sarà necessario predisporre un apposito ordine del giorno — dovrebbe rappresentare una preoccupazio-

ne per il Governo perché si eviti il rischio che, dopo lo stanziamento dei fondi e la conclusione dei lavori per il palazzo di giustizia (e questo va benissimo), non si riesca ad attuare una corretta opera di gestione e di manutenzione della struttura, che è funzionale all'obiettivo di poter contare su di una giustizia più giusta ed efficiente. Sia per questo che per altri interventi ho usufruito di una serie di dati fornitimi dall'osservatorio «su una giustizia più giusta ed efficiente», organizzato da operatori della giustizia e del volontariato per esercitare una pressione costante sul Governo e sul Parlamento per il raggiungimento del fondamentale obiettivo massimo dell'aumento della spesa per la giustizia. Prima di pervenire al raggiungimento di tale obiettivo, occorre premere affinché, per tutti i provvedimenti concreti, si presti particolare attenzione alla gestione successiva delle opere. Quest'ultimo è, a mio avviso, un elemento fondamentale per non correre il rischio che, dopo lo svolgimento della Conferenza patrocinata dall'ONU, si ripresentino le grandi difficoltà di procedure e di rapporti, sostanzialmente di burocrazia (spesso determinate da noi legislatori) che si registrano normalmente. Sono difficoltà che dobbiamo evitare perché, soprattutto a Napoli, vi è bisogno di una giustizia che funzioni con grande capacità e dinamismo.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Scotto di Luzio. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE SCOTTO DI LUZIO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, in materia di edilizia giudiziaria le competenze sono ripartite fra i comuni ed i Ministeri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici. La legge n. 392 del 24 aprile 1941 demanda ai comuni il compito di amministrare e gestire i palazzi di giustizia, con riguardo specifico sia all'allestimento iniziale degli uffici sia alla successiva manutenzione ordinaria e gestione delle sedi giudiziarie.

Il decreto-legge n. 522 del 16 dicembre 1993, convertito l'11 febbraio 1994 nella legge n. 102, ha istituito un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia,

considerato un'articolazione del Ministero decentrata a Napoli e dotato di autonomia funzionale; in deroga alla legge n. 392 del 1941, vengono demandati a tale ufficio i compiti necessari per il funzionamento di tutti gli edifici giudiziari della città. Purtroppo tale ufficio speciale a Napoli — come rilevavano sia il relatore sia il collega Pecoraro Scanio — non riesce ancora a funzionare e così si continuano a vivere forti disagi e gravissimi problemi di precarietà, con riflessi fortemente negativi su tutta l'attività giudiziaria. Pertanto, per consentire il 24 ottobre prossimo lo svolgimento della Conferenza mondiale dei ministri di grazia e giustizia patrocinata dall'ONU si è costretti, ancora una volta, ad adottare procedure d'urgenza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, siamo convinti che il rilancio economico, civile e di immagine di Napoli e del meridione passi anche attraverso questi appuntamenti. Riteniamo tuttavia si debba abbandonare la cultura e la pratica della straordinarietà. Il meridione ha bisogno di una programmazione di interventi, rispetto ai quali ogni momento istituzionale deve svolgere il proprio ruolo, nel rispetto delle autonomie e delle competenze. Nel decreto di cui oggi discutiamo la conversione si dettano norme per lo snellimento delle procedure, analogamente a quanto disposto con il decreto-legge n. 195 relativo al G7. In linea di massima, siamo favorevoli alla conversione del decreto, chiediamo però che, per il futuro, si adottino le procedure ordinarie. A Napoli e nel meridione tutto diventa straordinario; potremmo citare, ad esempio, l'edilizia scolastica, ma ciò vale un po' per tutti i campi; da qui, dicevo, l'esigenza che in futuro si seguano le procedure ordinarie e, insieme, si ponga mano alla necessaria riforma degli iter burocratici, che molto spesso durano anni e finiscono per rappresentare un ostacolo alla realizzazione delle opere.

In questa occasione indirizziamo al Governo la raccomandazione — l'abbiamo formulata in un ordine del giorno, che siamo disposti a ritirare — che «siano utilizzate, in futuro, le procedure ordinarie e la scelta delle imprese sia basata sui principi dettati

dalla legislazione vigente, al fine di garantire i risultati in piena aderenza alle norme comunitarie e nazionali che, tra l'altro, tutelano la qualità del prodotto e la sicurezza delle maestranze».

È necessario favorire, con procedure ordinarie, un nuovo ruolo della città di Napoli, capace di ritrovare funzioni e direzionalità consone all'immenso patrimonio scientifico e culturale esistente e competitive nel campo della ridefinizione di una strategia aperta soprattutto verso le potenzialità del Mediterraneo.

Riteniamo che il Parlamento ed il Governo debbano esercitare la loro funzione istituzionale di direzione attraverso leggi di principio ed atti di indirizzo e di coordinamento; ognuno però deve svolgere la propria parte. Il ritorno ad una situazione di normalità, nella quale ognuno possa svolgere in piena autonomia istituzionale le proprie funzioni è il modo giusto per affermare e far crescere il ruolo di una grande capitale europea, ricca di energia e potenzialità, fiera della propria storia ed impegnata a riscattarsi. Riteniamo necessario, a partire da queste raccomandazioni, che il Governo ed il Parlamento assumano anche l'impegno ad una profonda e forte analisi della crisi nel settore delle costruzioni, insieme ad una proposta per frenare la recessione in questo importante comparto.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Novi.

**EMIDDIO NOVI, Relatore.** Signor Presidente, signori deputati, è vero che Napoli è una città singolare — basti pensare che la caserma dei carabinieri di Pianura era allocata in un edificio costruito senza licenza edilizia — e lo è anche per quanto riguarda il nuovo complesso giudiziario. Richiamo infatti l'attenzione del sottosegretario Borghezio su una voce degli interventi straordinari ed urgenti che realizzeremo con il decreto in esame: essa riguarda il collegamento strutturale tra l'edificio adibito a nuova sede della procura della Repubblica presso il tribunale

e il nuovo palazzo di giustizia; a tal fine saranno spesi 700 milioni.

Ciò significa che a Napoli si è realizzato un complesso giudiziario, che al termine costerà qualcosa come 350-400 miliardi. Per altro, i nuovi uffici della procura della Repubblica non sono allocati in tale complesso ma in altro edificio, tant'è vero che, tra le opere previste dal decreto in esame, vi è la realizzazione del predetto collegamento strutturale. Allora, signor sottosegretario, penso che il Governo dovrà intervenire per capire quello che è avvenuto a Napoli a proposito del complesso giudiziario edificato nel centro direzionale.

Si tratta di un complesso costruito sopra il fiume Sebeto e su suoli paludosi (tutti sapevano che lo erano). Lo stesso complesso ha subito un incendio sospetto: l'onorevole Pecoraro Scanio mi deve dare atto che fui tra i primi a sollevare sospetti su quell'incendio, quando tutti parlavano di cause accidentali. Allora, signor sottosegretario, perché non interrogarsi? Perché non capire cosa è avvenuto a Napoli? Perché gli uffici della procura sono allocati in altro edificio e non nella struttura del complesso giudiziario di Napoli? Penso che il Governo scoprirà molte cose e penso che da tutto ciò potrà venir fuori uno degli scandali napoletani tra i più rilevanti degli ultimi anni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per la giustizia.

**MARIO BORGHEZIO, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Ringrazio il relatore ed i colleghi intervenuti. Posso senz'altro assicurare che, in ordine ai fatti gravi che sono stati evidenziati, sarà mia cura promuovere le attività più idonee per fare piena luce su quanto dai colleghi riferito. Del resto, mi pare che ciò sia stato già oggetto di atti ispettivi — forse rimasti ancora oggi senza adeguata risposta di natura parlamentare — e di molti articoli ed interventi sugli organi di informazione.

Ritengo anch'io che la vicenda globale della nascita di questo complesso strutturale di edifici giudiziari nella città di Napoli presenti ombre e sospetti piuttosto rilevanti. Ritengo quindi sia dovere del Governo, nel

momento in cui chiede l'approvazione di questo provvedimento (necessario per gli adeguamenti da realizzare in vista della prossima Conferenza straordinaria dei ministri della giustizia a Napoli), dare al paese contezza e garanzia che sia fatta piena luce su tutte le vicende che precedono il provvedimento stesso.

**PRESIDENTE.** Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

### **Ordine del giorno delle sedute di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno delle sedute di domani.

Martedì 26 luglio 1994, alle 10 ed alle 18,30:

*Alle 10:*

1. — *Dichiarazione di urgenza di progetti di legge.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa (813).

— *Relatore:* Barra.  
(*Relazione orale.*)

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria (683).

— *Relatore:* Ferrara.  
(*Relazione orale.*)

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429, recante interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di

Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia (831).

— *Relatore:* Novi.  
(*Relazione orale.*)

5. — *Votazione finale del disegno di legge:*

S. 443. — Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron (*Approvato dal Senato*) (903).

— *Relatore:* Di Luca.  
(*Relazione orale.*)

6. — *Votazione finale del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali (768).

— *Relatore:* Vincenzo Basile.  
(*Relazione orale.*)

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 418, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-Spa (815).

— *Relatori:* Sgarbi, *per la maggioranza;* Paissan, *di minoranza.*

8. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sui disegni di legge:*

S. 355. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali (*Approvato dal Senato*) (940).

— *Relatore:* Becchetti.

Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 447, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (950).

— *Relatore:* Azzano Cantarutti.

Alle 18,30:

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 418, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-Spa (815).

— *Relatori: Sgarbi, per la maggioranza; Paissan, di minoranza.*

**La seduta termina alle 18,35.**

**CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA  
RELAZIONE DEL DEPUTATO FRANCE-  
SCO MICHELE BARRA SUL DISEGNO  
DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 813.**

FRANCESCO MICHELE BARRA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 1, comma 1, lettera i) modifica l'articolo 59 del TUIR, interessando in maniera particolare la disciplina delle rimanenze sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Significativa appare soprattutto l'aggiunta del comma 3-bis che afferma il principio per il quale è considerata fiscalmente rilevante anche l'adozione di criteri di valutazione diversi dal LIFO cosiddetto «a scatti», quali quelli ripetutamente denominati «della media ponderata», del «primo entrato primo uscito» (noto come FIFO), nonché quelli formanti «varianti» del LIFO (quali il cosiddetto LIFO continuo). Pertanto, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato, qualunque esso sia tra quelli sopra indicati.

Peraltro — per esplicito rimando all'articolo 59 del TUIR contenuto nell'articolo 61 dello stesso provvedimento — i criteri di valutazione delle rimanenze si applicano anche alle partecipazioni costituenti magazzino e ricomprese nell'attivo circolante; ciò tenuto però conto dell'obbligo civilistico del ripristino dei valori delle partecipazioni stesse, susseguite a una eventuale svalutazione, ma senz'alcuna possibilità di sospensione della tassazione dei conseguenti

plusvalori iscritti in eccedenza rispetto alle suddette pregresse svalutazioni.

Al di là della concordanza formale della normativa civilistica rispetto a quella fiscale in tema di disciplina delle rimanenze, va rilevato che permane un contrasto in materia di valutazione tra l'articolo 2426 n. 9, che richiama espressamente il precedente n. 1 e l'articolo 76 del TUIR, primo comma, punto b), in quanto mentre civilisticamente nel costo possono essere ricompresi oneri indiretti di produzione (leggasi spese generali, nella vaga terminologia ancora usata dal legislatore tributario) ed oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, la norma fiscale esclude tassativamente gli interessi passivi e le spese generali.

Si è ritenuto opportuno proporre la modifica del citato articolo 76 richiamando i criteri dell'articolo 2426, onde evitare inutili e complesse operazioni di rettifica fiscale.

Tale uniformità di criteri viene introdotta e si realizza con gli emendamenti 1.6 e 1.12.

L'articolo 1, comma 1, lettera l), provvede a riformulare l'articolo 60 del TUIR, mantenendo sostanzialmente validi i previgenti metodi di valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultra annuale. Va peraltro segnalato che, il legislatore civilistico ha recepito alla voce 11 dell'articolo 2426 del codice civile, principi già esistenti nella normativa fiscale.

L'articolo 1 comma 1, lettera m) nn. 1-3-4-5-6, modifica l'articolo 61 TUIR concernente i criteri di valutazione dei titoli. La norma in questione prevede in via ordinaria un rinvio alle disciplina contenuta nell'articolo 59 del TUIR relative alla valutazione dei beni merce, con talune varianti tecniche ed eccezioni intese a creare il debito coordinamento con altre specifiche disposizioni contenute nel TUIR, in materia di trattamento tributario riservato ai titoli ed alle partecipazioni sociali. Le modificazioni più importanti attengono alla ridefinizione delle qualificazioni fiscali di tali beni. Per effetto di tali modificazioni, la disciplina valutativa prevista dall'articolo 61 del testo unico si applicherà esclusivamente ai titoli ed alle partecipazioni, ivi comprese quelle rappresentate da quote, che figurano nel bilancio nelle voci dell'attivo circolante. Per i titoli e le parteci-

pazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicheranno invece, esclusivamente le disposizioni dettate dall'articolo 66 di cui parleremo appresso.

L'articolo 1, comma 1, lettera *n*), modifica l'articolo 66 del TUIR, che concernente la deducibilità delle minusvalenze relative alle immobilizzazioni finanziarie.

Il comma 1 *bis* dell'articolo 66 del testo unico, rinvia *in toto* all'articolo 61.

In tal modo viene precisata esplicitamente che per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le stesse regole delle attività finanziarie non immobilizzate.

Di conseguenza, anche per le immobilizzazioni finanziarie stesse, che di norma hanno natura di beni fungibili, si applicano i criteri di determinazione del costo di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 61 (LIFO, FIFO, media ponderata o varianti di tali metodi).

Inoltre, risulta chiaro che anche per le immobilizzazioni finanziarie sono adottabili non soltanto le regole sulla determinazione del valore minimo contenute nell'articolo 61, comma 3 (con l'unica eccezione, per i titoli quotati, del riferimento alla media aritmetica dell'ultimo semestre), ma anche l'articolo 61, comma 5, inerente ai casi di copertura di perdite della partecipata.

Si sono rilevati, nella lettura della norma, problemi di coordinamento con riguardo alla svalutabilità delle partecipazioni immobilizzate non rappresentate da titoli.

Infatti l'articolo 66, comma 1-*bis*, richiama l'intero articolo 61, compreso il comma 5-*bis*. Quest'ultimo precisa che la norma trova applicazione anche nei confronti delle partecipazioni di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *c*); quest'ultima disposizione, purtroppo, richiama solo le partecipazioni non rappresentate da titoli «che non costituiscono immobilizzazioni», lasciando fuori quelle immobilizzate. Si suggerisce un chiarimento ministeriale in tal senso, ritenendo scontato che l'etensore della norma non abbia voluto vietare la svalutazione delle immobilizzazioni non rappresentate da titoli.

L'articolo 1, comma 1, lettera *o*), novella il terzo comma dell'articolo 67 del TUIR, sostituendo in pratica alla parola «fondo» la parola «riserva».

L'articolo 1, comma 1, lettera *p*), ed articolo 2, comma 2, modificano l'articolo 71 e la sua rubrica.

La nuova formulazione tende soprattutto a recepire le modificazioni introdotte nella disciplina civilistica. Permangono i limiti e le condizioni previgenti per la svalutazione fiscale dei crediti, con una più puntuale regolamentazione per banche ed enti finanziari.

Il primo comma del nuovo articolo 71, contiene una precisazione intesa a dirimere dubbi interpretativi sorti nella vigenza del precedente testo, stabilendo che sono esclusi dal computo dell'accantonamento forfettario quei crediti coperti da garanzia assicurativa.

Il comma 2 dell'articolo 71 prevede, per gli enti creditizi e finanziari, che nel computo dei crediti si debba tener conto anche della rivalutazione delle operazioni «fuori bilancio» che sia iscritta secondo i criteri dell'articolo 103-*bis* del TUIR; in particolare è sancito che la base di calcolo comprende il maggior valore delle operazioni fuori bilancio iscritte nell'attivo (definito «costo di sostituzione» nel caso di inadempimento della controparte); il riferimento è evidentemente fatto alla contropartite contabili delle eventuali rivalutazioni di operazioni fuori bilancio su titoli, su valute, su tassi di interesse, su indici di borsa, eccetera, come da regolamento della banca d'Italia del 15 luglio 1992, paragrafo 3.1, voce 130 — lettera *c*).

Sempre per aziende di credito ed enti finanziari previsto che il *plafond* possa comprendere anche i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali estere o enti di stati esteri, destinati al finanziamento delle esportazioni italiane e della attività ad esse collegate.

Viene introdotta una delega al ministro delle finanze che, di concerto col ministro del bilancio e del tesoro, è autorizzato ad elevare la soglia dello 0,5 per cento di svalutazione deducibile dei crediti sino al massimo dello 0,75 per cento per specifici settori o particolari categorie di crediti.

È, infine, stato introdotto un obbligo nuovo formale a carico dei contribuenti che intendono avvalersi della deducibilità della svalutazione forfettaria per rischi su crediti, consistente in un apposito allegato da tra-

smettere unitamente alla dichiarazione dei redditi, da cui risultino l'ammontare complessivo del valore nominale o di acquisizione dei crediti, consistenti in un apposito allegato da trasmettere unitamente alla dichiarazione dei redditi, da cui risultino l'ammontare complessivo del valore nominale o di acquisizione dei crediti, delle svalutazioni ed accantonamenti dedotti e delle specifiche perdite dedotte ai sensi dell'articolo 66.

Tale obbligo viene soppresso, per finalità semplificative, dall'emendamento 1.11.

Vi è poi un'ulteriore norma transitoria, nell'articolo 2, comma 2, che prevede che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 71, si tiene conto dei fondi di copertura per rischi su crediti costituiti con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in precedenti periodi di imposta. Tali fondi manterranno l'originario regime fiscale anche se eliminati da passivo dello stato patrimoniale, in quanto portati a rettifica diretta dei crediti.

L'accantonamento per rischi su crediti dello 0,5 per cento ed il relativo fondo del 5 per cento, sono manifestamente inadeguati a coprire il rischio nell'attuale momento di crisi del sistema imprenditoriale. Si rendeva necessario, a nostro avviso, disporre l'aumento dei predetti limiti e l'aumento dei limiti fissati nella delega attribuita al Ministro delle finanze.

Problemi di copertura suggeriscono di evitare una modifica, in tal senso, ma la materia richiede una disciplina più adeguata alle dinamiche del mercato ed alle perturbazioni finanziarie che lo investono.

L'articolo 1, comma 1, lettera q), sostituisce il comma 3 dell'articolo 74, concernente il trattamento tributario delle spese relative a più esercizi. Trattasi prevalentemente di un aggiustamento letterale della norma, riconducibile ad una serie di interpretazioni controverse della sua originaria formulazione.

Il richiamo a «precedenti articoli» contenuto nella norma ci sembrava frutto di un errore, dal momento che i precedenti articoli vanno almeno dal 51 al 73!!

Ci è apparso che la norma non volesse riferirsi a «precedenti articoli», ma più ovviamente a «precedenti commi».

All'errore si rimedia con l'emendamento 1.15.

L'articolo 1 comma 1, lettera r), modifica l'articolo 76 del testo unico, concernente norme generali sulle valutazioni.

Vediamo le principali novità.

Il comma 2, ultimo periodo, è stato modificato e la nuova formulazione consente di adottare una delle seguenti soluzioni contabili:

a) creazione di un fondo rischi su cambi, ai sensi dell'articolo 72; il fondo determinato ogni anno in misura pari alla differenza negativa fra massa dei debiti e crediti (compresi quelli obbligazionari) in valuta, convertiti al cambio dell'ultimo mese dell'esercizio, rispetto al cambio storico nessuna plusvalenza deve essere iscritta se la differenza è positiva. Nel conteggio non si comprendono i crediti e debiti per i quali i rischi di cambio sono coperti da contratti a termine, assicurativi o di effetto equivalente;

b) conversione di tutti i crediti e debiti in valuta estera al cambio di fine esercizio;

c) utilizzo della contabilità plurimonetaria, per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera; si applica il cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

Viene aggiunta una lettera c-bis al comma 1 dell'articolo 76 che ricalca le istruzioni alla voce 20 del conto economico delle banche, contenute nel regolamento della Banca d'Italia 15 luglio 1992 e limita l'applicazione del *pro rata temporis* alle differenze relative ai titoli a reddito fisso, classificati in bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie.

Per le attività non immobilizzate (fra le quali rientrano normalmente gli investimenti in titoli pubblici), resta quindi valido il principio della imputazione della differenza, interamente all'esercizio di scadenza del titolo o della sua alienazione.

L'articolo 76 del TUIR appariva meritevole di qualche altro ritocco.

Il sesto comma contiene, infatti, una disposizione che determina gravi situazioni di ingiustizia, dal momento che consente all'ufficio tributario di rettificare le valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio, senza che tale rettifica produca effetti per gli esercizi successivi, salvo che l'azione dell'ufficio stesso non si estenda agli stessi, con una unica decisione discrezionale.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1994

Si suggeriva di prevedere l'obbligo, e non la discrezionalità, a carico dell'amministrazione finanziaria, in dette fattispecie, di far scaturire detti effetti attraverso accertamenti a catena, sia pure a carattere parziale.

Tale palese ingiustizia è rimossa dall'emendamento 1.7.

L'articolo 1 comma 1, lettera s), ha introdotto l'articolo 103-bis, con cui vengono disciplinati gli effetti fiscali delle operazioni cosiddette «fuori bilancio». Trattasi di una disciplina fiscale destinata specificamente agli enti creditizi e finanziari. Per operazioni fuori bilancio si intendono, in linea generale, quei contratti e negozi già perfezionati ma che non sono stati eseguiti da alcuna delle controparti e che, comunque, danno luogo a diritti ed obblighi non immediatamente iscrivibili tra le attività e le passività dello stato patrimoniale.

Secondo la tecnica contabile, infatti, i contratti il cui perfezionamento genera soltanto reciproche obbligazioni a prestazioni future non vengono rilevati in bilancio tra le partite degli impegni o dei rischi, fino a quando non matura il diritto-obbligo alla prestazione o alla controprestazione. La categoria delle operazioni fuori bilancio, risulta circoscritta, nella previsione normativa, a talune forme soltanto di contratto, coerentemente con la scelta operata nel decreto legislativo n. 87 del 1992.

Restano escluse altre tipologie di operazioni, quali le garanzie concesse o ricevute, gli impegni a ricevere o ad erogare fondi, i contratti di compravendita non ancora eseguiti su beni diversi da titoli e valute (ad esempio, merci) ed i contratti derivati su merci o su indici di natura reale.

Il trattamento tributario previsto per le operazioni fuori bilancio è dettagliatamente descritto nella relazione governativa, per cui si rimanda a quanto ivi illustrato.

L'articolo 1 comma 1, lettera t), modifica l'articolo 104 del TUIR attraverso una integrazione del secondo comma e prevede l'applicazione anche nei confronti della banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi delle disposizioni contenute nell'articolo 71, comma 2, e nell'articolo 103-bis.

Una norma del TUIR, rimasta immune da innovazioni ed il cui contenuto si sarebbe

dovuto meglio eplicitare, è l'articolo 75, comma 1, la cui portata letterale non è adeguata all'articolo 2423-bis, n. 4, del codice civile.

Il principio civilistico è quello di tenere conto dei componenti negativi del reddito di impresa dell'esercizio anche se conosciuti dopo la sua chiusura.

La norma fiscale, invece, si richiama ai componenti negativi di reddito accertati nel corso dell'esercizio.

Se il Ministero ammettesse il principio con circolare interpretativa che, a nostro avviso, rispetterebbe il pensiero del legislatore, si risolverebbero equivoci interpretativi privi di sostanziale significato per gli interessi dell'erario e fonte soltanto di inutili controversie tributarie.

Poiché, infine, il tema principale della presente relazione è stato quello del coordinamento della normativa fiscale con le nuove disposizioni civilistiche sui conti annuali delle società, prima di concludere la presente relazione, è necessario richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo sulla necessità di adottare una decisione urgente che è quella che riguarda l'appendice fiscale (voci nn. 24 e 25 dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile) che, sin dalla sua nascita ed ancor più a distanza di poche settimane dalla sua prima pratica compilazione, ha suscitato difficoltà e forti perplessità.

Il Senato, quasi contestualmente alla promulgazione del decreto-legge n. 554 del 1993, aveva approvato un disegno di legge col quale veniva conferito al Governo la delega per la soppressione dell'appendice fiscale (A.C. n. 3543, trasmesso dal Senato alla Camera il 23 dicembre 1993).

Infatti, le voci 24) e 25) del conto economico, che compongono la cosiddetta appendice fiscale, sono state introdotte con il decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, senza che la IV direttiva CEE ne richiedesse la specificazione, costituendo il frutto di una forzatura legislativa che, lungi dal garantire una adeguata rappresentazione del risultato economico del bilancio, si è rivelato un pasticcio espositivo ed una complicazione dal punto di vista tecnico-giuridico e contabile.

Gli obblighi, infatti, prescritti dall'articolo 35, comma 1 — lettera *d*), della direttiva CEE, erano i seguenti: «Se gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore eccezionali, esclusivamente in seguito all'applicazione della legislazione fiscale, nell'allegato occorre indicare l'importo debitamente motivato».

La IV direttiva CEE, pertanto, non richiedeva l'indicazione di specifiche voci nel conto economico, ma soltanto l'esposizione delle rettifiche di valore nell'allegato, poi denominato dal nostro legislatore «Nota integrativa».

Il legislatore del bilancio relativo agli enti creditizi e finanziari, approvato con il successivo decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 7, è stato infatti più attento e più riflessivo e non ha accolto l'impostazione adottata nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87; è stato infatti più attento e più riflessivo e non ha accolto l'impostazione adottata nel decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, attenendosi più scrupolosamente alla direttiva CEE.

Il conto economico, infatti, degli enti finanziari e creditizi non comprende le voci corrispondenti ai nn. 24 e 25 di quello previsto dall'articolo 2425 del codice civile per le società commerciali.

Per gli enti in questione, l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87, dispone quanto segue: «È con-

sentito effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi ed indicati gli importi di tali rettifiche ed accantonamenti».

Questa impostazione, in linea con la IV direttiva CEE, deve essere estesa agli articoli 2425 e 2426 del codice civile per alleviare gli inutili contorsionismi a cui sono sottoposti i compitalori dei bilanci delle società commerciali.

Si è proposto con l'emendamento 2.01 presentato dal relatore, pertanto, di sopprimere le linee 23, 24 e 25 dell'articolo 2425, di introdurre nell'articolo 2426 una disposizione che consenta, in armonia con la direttiva CEE, di effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie e di sostituire, conseguentemente, il n. 14 dell'articolo 2427.

---

*IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA  
DOTT. VINCENZO ARISTA*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MARIO CORSO*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 21.*